

Regolamento Didattico del Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi del Sannio

ART. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:
 - a. per Ministero: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - b. per Ateneo: l'Università degli Studi del Sannio;
 - c. per Dipartimento: il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio;
 - d. per Corsi di Studio: i Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale attivi presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio;
 - e. per Direttore: il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio.
2. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento si rimanda a quanto riportato nello Statuto, nel Regolamento Didattico di Ateneo, nel Regolamento degli studenti di Ateneo e nel Regolamento di Dipartimento, cui il presente Regolamento sottende. Eventuali specificazioni del presente Regolamento possono essere indicate nei Regolamenti dei Corsi di Studio.

ART. 2

Autonomia didattica

1. Il Dipartimento, attraverso il presente Regolamento, disciplina l'organizzazione didattica dei Corsi di Studio e i servizi didattici integrativi che fanno a esso capo, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.
2. Il presente Regolamento disciplina quanto previsto all'articolo 7 dello Statuto e all'articolo 22 comma 4 del Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Il presente Regolamento, ed eventuali sue modifiche, è proposto dal Consiglio di Dipartimento, sottoposto per l'approvazione al Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e quindi emanato dal Rettore.

ART. 3

Comitato per la didattica

1. È istituito il Comitato per la didattica del Dipartimento, che ha il fine di coordinare e istruire le proposte didattiche da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di Corso di Studio.
2. Il Comitato per la didattica svolge le funzioni indicate all'articolo 18 dello Statuto, all'articolo 15 del Regolamento Didattico di Ateneo e all'articolo 11 del Regolamento di Dipartimento.
3. Il Comitato per la didattica è costituito dai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio. Esso è convocato e presieduto dal Direttore del Dipartimento.
4. Il Comitato per la didattica può essere integrato, per specifiche questioni, con altri componenti scelti dal Comitato stesso e può avvalersi di Commissioni costituite dal Consiglio di Dipartimento per l'istruzione di specifiche proposte.
5. Al Comitato per la didattica spetta il lavoro istruttorio per le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio.
6. Il Consiglio di Dipartimento può delegare specifiche mansioni al Comitato per la didattica. Le decisioni assunte dal Comitato per la didattica sono poi soggette a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento.

7. Nei casi di necessità e di urgenza, debitamente motivati, il Direttore può adottare le decisioni di competenza del Comitato per la didattica, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima adunanza successiva.

ART. 4

Commissione didattica paritetica

1. È istituita la Commissione didattica paritetica del Dipartimento, di seguito sinteticamente indicata Commissione, con funzioni propositive, consultive e di controllo in materia di offerta formativa, di didattica e di servizi agli studenti.
2. La Commissione svolge i compiti indicati all'articolo 20 dello Statuto e all'articolo 14, commi 7, 8 del Regolamento Didattico di Ateneo.
3. La Commissione è composta da un rappresentante dei docenti di ruolo e da un rappresentante degli studenti, per ogni Corso di Studio attivato.
4. I rappresentanti dei docenti e degli studenti nella Commissione sono individuati come disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo, all'articolo 14, commi 3 e 4.
5. La Commissione elegge il Presidente tra i docenti che ne fanno parte e il Vice-Presidente tra i rappresentanti degli studenti.

ART. 5

Doveri didattici dei docenti

1. I docenti sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'articolo 35 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il Direttore, nel limite delle sue competenze, può disporre controlli sul rispetto da parte dei docenti dei doveri didattici.
3. Per congedi o missioni di studio, didattica o ricerca di durata superiore a 15 giorni, i docenti devono chiedere preventiva autorizzazione al Direttore.
4. I docenti di ruolo del Dipartimento dovranno essere coinvolti prioritariamente nello svolgimento di insegnamenti obbligatori curriculari.
5. Tutti i docenti incaricati di insegnamenti (per titolarità, supplenza o contratto) devono rendere noto l'orario di ricevimento settimanale degli studenti, mediante pubblicazione sul sito web di Dipartimento.
6. Per ciascun anno accademico, i docenti sottopongono, attraverso le relative pagine del sito web di Dipartimento o di Ateneo appositamente predisposte, la scheda insegnamento di cui sono incaricati per titolarità, supplenza o contratto, e contestualmente predispongono anche le date degli appelli.
7. Entro 15 giorni dalla conclusione dell'attività didattica il docente consegna al Direttore il registro lezioni con il programma dettagliato svolto dell'insegnamento (argomenti trattati nelle singole lezioni, date, orario, eventuali riferimenti bibliografici a integrazione di quelli previsti dalla scheda insegnamento). Tutti i docenti devono provvedere agli adempimenti previsti dalle normative ministeriali e dai regolamenti di Ateneo in materia.
8. Il Direttore analizza i dati oggettivi e soggettivi disaggregati relativi al monitoraggio e valutazione della didattica. Il Direttore, ove lo ritenesse necessario, può consultare la Commissione didattica paritetica, al fine di verificare la congruenza degli obiettivi formativi e la sostenibilità del carico di lavoro. Il Direttore può convocare per chiarimenti, alla presenza del Presidente del Consiglio di Corso di Studio interessato, docenti per i quali si siano ottenuti risultati di valutazione della didattica particolarmente critici e fornire eventuali osservazioni ai docenti interessati.

ART. 6

Consigli di Corso di Studio

1. Ciascun Consiglio di Corso di Studio svolge le funzioni indicate all'articolo 8 dello Statuto e all'articolo 16 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Per più Corsi di Studio tra loro culturalmente affini è possibile costituire un unico Consiglio. È possibile costituire in un unico Consiglio anche Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale culturalmente affini.
3. Ciascun Consiglio di Corso di Studio elegge un Presidente di Corso di Studio fra i professori di ruolo che ne fanno parte. Il Presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nelle votazioni successive, a maggioranza relativa dei votanti. Il Presidente dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Il Presidente assume la responsabilità delle attività didattiche e organizzative del corso, ferma restando la collegialità delle decisioni e degli indirizzi.
4. La convocazione del Consiglio di Corso di Studio in occasione della elezione del Presidente è effettuata, sentito il Presidente uscente, dal Decano del Corso di Studio ovvero, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, almeno 20 giorni prima della data fissata per le votazioni e non più di 150 giorni prima della scadenza del mandato. In caso di assenza o indisponibilità di professori di prima fascia, la convocazione è effettuata dal professore di seconda fascia più anziano in ruolo.

ART. 7

Regolamenti didattici dei Corsi di Studio

1. Le attività formative e la loro organizzazione sono stabilite nei Regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio, congruentemente al profilo professionale previsto nell'Ordinamento didattico del Corso di Studio.
2. Il Regolamento didattico del Corso di Studio disciplina quanto previsto all'articolo 16 dello Statuto e all'articolo 23 del Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Il Regolamento didattico del Corso di Studio è approvato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso di Studio.

ART. 8

Programmazione degli insegnamenti

1. Ciascun Corso di Studio provvede alla programmazione annuale delle proprie attività didattiche, secondo quanto previsto all'articolo 24 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Entro il mese di Marzo di ciascun anno, salvo diversa scadenza stabilita dal Direttore di Dipartimento o da organi superiori, il Consiglio di Corso di Studio propone al Consiglio di Dipartimento il manifesto degli studi con la programmazione delle proprie attività formative. Il Consiglio di Corso di Studio predispone i manifesti rispettando il coordinamento degli insegnamenti e delle attività didattiche, una equilibrata ripartizione del carico didattico e delle propedeuticità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti. I manifesti vanno predisposti anche tenendo conto della valutazione dei risultati delle attività didattiche svolte precedentemente.
3. Per ciascun anno accademico, il Consiglio di Dipartimento approva, anche su proposta dei Consigli di Corso di Studio:
 - a. lo svolgimento degli insegnamenti in base a semestri ovvero secondo diverse scansioni temporali funzionali all'organizzazione didattica;
 - b. gli insegnamenti da attivare;
 - c. le modalità delle relative coperture, anche in base alle incombenze didattiche e organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e tutorato;
 - d. eventuali mutuazioni tra gli insegnamenti comuni a più Corsi di Studio;
 - e. l'eventuale organizzazione di insegnamenti in moduli integrati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi;
 - f. l'eventuale sdoppiamento di insegnamenti, distribuendo gli studenti secondo il criterio dell'equilibrio del carico relativo;
 - g. il calendario delle lezioni;

- h. i periodi consentiti per lo svolgimento degli esami di profitto.
4. Il Consiglio di Dipartimento può decidere di prevedere, nell'ambito del manifesto di ciascun anno accademico, periodi brevi in cui sospendere lo svolgimento delle lezioni al fine di consentire lo svolgimento degli esami.

ART. 9

Ammissione ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale

1. L'ammissione ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale è disciplinata dall'articolo 25 del Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento degli studenti di Ateneo.
2. Il Regolamento del Corso di Studio può indicare eventuali ulteriori requisiti per l'ammissione ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale che tengano conto del curriculum formativo e del possesso dei requisiti curriculari specifici, in termini di un numero minimo di crediti formativi di base e caratterizzanti negli ambiti previsti nella Classe di appartenenza.
3. Il Consiglio di Dipartimento approva per ciascun anno accademico, su proposta dei Consigli di Corso di Studio, le modalità e il calendario delle eventuali prove di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale, coerentemente alle scadenze di immatricolazione, unitamente ai requisiti richiesti per l'ammissione.

ART. 10

Requisiti per l'iscrizione agli anni successivi al primo

1. I requisiti relativi all'iscrizione agli anni successivi al primo per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale sono disciplinati dal Regolamento degli studenti di Ateneo.

ART. 11

Piano di studi

1. Ciascuno studente sceglie il proprio percorso formativo attraverso il piano di studi, secondo quanto disciplinato dal Regolamento degli studenti di Ateneo.
2. Lo studente compila il piano di studi secondo i termini e le modalità previste dal Consiglio di ciascun Corso di Studio, coerentemente con quanto stabilito annualmente dal Senato Accademico.
3. Nel piano di studi lo studente:
 - a. indica il curriculum prescelto, se previsto;
 - b. specifica gli insegnamenti ai quali destina i crediti previsti per le attività formative a scelta dello studente;
 - c. specifica, laddove sia prevista, la scelta tra due o più attività formative.
4. Il piano di studi è sottoposto ed è approvato dal Consiglio di Corso di Studio, diventando immediatamente efficace. Il Consiglio del corso di studio delibera entro 60 giorni dalla presentazione del piano di studi.
5. Il piano di studi risulta di automatica approvazione qualora lo studente effettui scelte indicate esplicitamente nel Regolamento didattico del Corso di Studio. Il Consiglio di Corso di Studio può prevedere ulteriori casi di piani di studio di automatica approvazione.
6. Gli studenti possono modificare il piano di studi all'atto di iscrizione agli anni successivi al primo.
7. Gli esami sostenuti nell'ambito di piani di studio Erasmus vengono riconosciuti dal competente Consiglio di Corso di Studio.

ART. 12

Verifica del profitto

1. L'acquisizione dei crediti si effettua verificando il grado di conseguimento degli obiettivi formativi da parte dello studente; tale verifica avviene attraverso un esame finale dell'insegnamento.

2. La verifica del profitto è disciplinata dall'articolo 27 del Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento degli studenti di Ateneo. Ciascun docente deve fissare almeno 6 sedute di esame all'anno e almeno una per ogni periodo previsto per lo svolgimento degli esami. Durante lo svolgimento delle lezioni è consentito fissare un solo esame di profitto per ciascuno degli insegnamenti non in svolgimento.
3. Lo studente può effettuare un'attività di tirocinio secondo quanto stabilito dal manifesto degli studi. Le attività svolte nell'ambito del tirocinio sono seguite da un docente del Corso di Studio. Il tirocinio può essere interno, svolgendosi presso uno dei laboratori dell'Ateneo, oppure esterno, svolgendosi presso aziende, enti o centri di ricerca convenzionati con l'Ateneo. Nel caso di tirocinio esterno le attività svolte sono seguite anche da un tutor afferente al soggetto ospitante. Prima di avviare il tirocinio, i tutor e lo studente sottopongono al Presidente del Corso di Studio il progetto formativo. Al termine del tirocinio i tutor e lo studente presentano al Presidente del Corso di Studio una relazione finale sull'attività svolta e, nel caso di tirocinio esterno, un registro delle presenze. La verifica delle attività svolte nell'ambito del tirocinio avviene attraverso esame la cui Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio o suo delegato.

ART. 13

Cultori della materia

1. Ciascun docente titolare di insegnamento attivo presso un Corso di Studio può proporre al Direttore la nomina di uno o più cultori della materia che siano in possesso di elevate e comprovate conoscenze e competenze scientifiche e didattiche nelle materie oggetto dell'insegnamento.
2. I cultori della materia assolvono a quanto indicato all'articolo 28, commi 2, 3 del Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Ogni insegnamento può prevedere fino a un massimo di tre cultori della materia. La proposta di cultore della materia va inoltrata al Direttore nei termini stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, allegando alla richiesta un curriculum vitae dettagliato del candidato.
4. Il cultore della materia viene nominato dal Direttore di Dipartimento o, su delega di quest'ultimo, dal Presidente di Corso di Studio.
5. Il docente titolare dell'insegnamento può includere il cultore della materia in qualità di membro delle commissioni di esame. Il cultore della materia non può svolgere il ruolo di Presidente di commissione di esame.
6. Nel caso di gravi e comprovate inadempienze o inadeguatezze da parte del cultore della materia, il Direttore può revocarne il titolo, motivando il provvedimento in occasione della prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.

ART. 14

Commissioni per gli esami di profitto

1. Le Commissioni per gli esami di profitto attengono a quanto indicato all'articolo 28 del Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento degli studenti di Ateneo.
2. Le Commissioni di esame sono nominate annualmente dal Direttore.
3. Ciascuna Commissione di esame deve essere composta da almeno 2 membri, uno dei quali è il docente responsabile dell'insegnamento e il secondo è un professore, un ricercatore o un cultore della materia.
4. Qualora il carico didattico lo richieda, le Commissioni possono essere articolate in al più due sottocommissioni.

ART. 15

Riconoscimento crediti

1. Il riconoscimento di crediti è effettuato dal Consiglio di Corso di Studio secondo i criteri indicati all'articolo 20 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. I Consigli di Corso di Studio possono riconoscere crediti relativi all'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui organizzazione abbia partecipato l'Università, fatto salvo per i crediti relativi al tirocinio e comunque non oltre il massimo di 12 crediti complessivi tra corsi di I e II livello.
3. I crediti relativi alla conoscenza di una seconda lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti mediante una prova stabilita dai Corsi di Studio o con il riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture ritenute competenti, previo parere positivo da parte del Centro Linguistico di Ateneo dell'Università del Sannio.

ART. 16

Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. La prova finale è regolata dagli articoli 29 e 30 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il Regolamento del Corso di Studio può stabilire specifiche modalità per lo svolgimento della prova finale.
3. Per la Laurea, la prova finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto da sottoporre alla Commissione della prova finale. La discussione pubblica dell'elaborato può avvenire in sede di prova finale o, eventualmente, svolgersi preventivamente alla seduta di laurea alla presenza di una commissione di tre docenti di materie affini all'argomento della tesi e indicata dal Direttore. L'elaborato scritto, al quale non è necessariamente richiesto il requisito di originalità, può consistere nell'approfondimento di un argomento caratterizzante il profilo professionale stabilito dall'ordinamento del Corso di Laurea, ed eventualmente collegato all'attività di tirocinio.
4. Per la Laurea Magistrale, la prova finale consiste nella discussione, alla presenza della Commissione della prova finale di una tesi sviluppata sotto la guida di un relatore e, eventualmente, di uno o più correlatori.
5. La Commissione della prova finale per il conseguimento della Laurea e della Laurea Magistrale è nominata dal Direttore. La Commissione è costituita da almeno sette componenti; può, tuttavia, operare con la presenza di almeno cinque componenti di cui, di norma, almeno tre professori dell'Ateneo. Nel caso la Commissione lo ritenesse opportuno, può organizzare lo svolgimento della prova finale in più sottocommissioni.
6. Ulteriori dettagli relativi allo svolgimento della prova finale e all'assegnazione del voto di Laurea e di Laurea Magistrale possono essere definiti in un apposito regolamento del Dipartimento per l'assegnazione del voto di laurea.

ART. 17

Studenti impegnati a tempo parziale

1. Gli studenti possono iscriversi "a tempo parziale", proponendo un piano di studi secondo quanto previsto dal Regolamento degli studenti dell'Ateneo.
2. Gli studenti a tempo parziale sono tenuti, all'atto dell'iscrizione al primo anno, a presentare un piano di studi relativo all'intero corso di studio. Il piano di studi deve contenere l'articolazione delle attività formative ed è approvato dal Consiglio di Corso di Studio di pertinenza. Il Consiglio di Corso di Studio può predisporre piani di automatica approvazione di durata massima pari al doppio della durata normale del corso di studio.
3. Richieste di modifica del piano di studi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Corso di Studio di pertinenza, possono essere effettuate all'inizio di ogni anno accademico. Qualora la modifica del piano di studi introduca rispetto al precedente una qualsiasi variazione del numero di crediti previsti per ciascun anno, dovrà essere anche modificato il relativo contratto dello studente con l'Ateneo.

ART. 18

Attività di orientamento e tutorato

1. I Corsi di Studio garantiscono un servizio di tutorato e orientamento e per gli studenti durante l'intero percorso di formazione. Tale attività è svolta dai docenti con l'eventuale collaborazione di studenti (dottorandi o anche studenti delle Lauree Triennali e Magistrali), ed è finalizzata a ridurre i fenomeni di abbandono e di ritardo negli studi. Gli studenti che svolgono l'attività di tutorato sono nominati dai rispettivi Consigli di Corso di Studio.
2. Le attività di orientamento e tutorato sono regolate dall'articolo 33 del Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Al fine di coordinare e istruire le attività e le proposte concernenti l'orientamento e tutorato, il Consiglio di Dipartimento può dotarsi di una Commissione Orientamento e Tutorato di Dipartimento, costituita da un coordinatore, nominato dal Direttore, e da un rappresentante per ciascuno dei Corsi di Studio, nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei Consigli di Corso di Studio.
4. La Commissione Orientamento e Tutorato ha i seguenti compiti:
 - a. predisporre materiale informativo sull'offerta didattica del Dipartimento;
 - b. curare i rapporti con le Scuole, in particolare ai fini dell'accesso degli studenti ai Corsi di Laurea;
 - c. curare i rapporti con altre sedi universitarie, in particolare ai fini dell'accesso degli studenti ai Corsi di Laurea Magistrale;
 - d. predisporre materiale per l'autovalutazione attitudinale da parte delle potenziali matricole;
 - e. promuovere e organizzare la visita del Dipartimento da parte degli studenti delle Scuole secondarie;
 - f. su richiesta dei Presidenti di Corsi di Studio, supportare azioni di monitoraggio delle carriere degli studenti relativamente a dati e informazioni che fossero ritenuti utili per le attività di valutazione dei risultati dell'attività formativa e di tutorato.
5. Alla fine di ogni anno accademico la Commissione Orientamento e Tutorato presenta al Consiglio di Dipartimento la sintesi delle attività svolte nel precedente anno accademico e sottomette all'approvazione del Consiglio di Dipartimento un programma di attività per il successivo anno accademico.

ART. 19

Dottorato di ricerca e master

1. Il Dipartimento può proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi di Dottorato di Ricerca, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento degli studenti di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per la istituzione e la organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca.
2. Il Dipartimento può proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi di Master di primo e di secondo livello, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento degli studenti di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per la disciplina dei corsi di master universitario di primo e secondo livello.

ART. 20

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.
2. Per gli studenti iscritti ai Corsi di Studio disciplinati da ordinamenti previgenti a quello di entrata in vigore del presente Regolamento, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme previgenti. In alternativa, il Dipartimento può stabilire apposite regole, che devono essere approvate a maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento, sentita la Commissione didattica paritetica.